

COMUNICAZIONI

**Missioni vavevoli nella
seduta del 13 maggio 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Brugger, Bruno, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Di Luca, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Fontanini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mascia, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Montecchi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tidei, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

Alla ripresa pomeridiana della seduta

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bressa, Bruno, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Fontanini, Foti, Frattini,

Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mascia, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Montecchi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 maggio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARLI ed altri: « Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti » (4993);

BENVENUTO ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento della giustizia tributaria » (4994);

ROSATO ed altri: « Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti l'istituzione del Piano della mobilità comunale » (4995);

COSSA: « Modifiche al codice civile in materia di usucapione » (4996);

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

in materia di sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie » (4997);

ZACCHERA: « Nuove disposizioni in materia di adozioni internazionali » (4998);

RUZZANTE ed altri: « Nuove disposizioni in materia di Servizio civile nazionale » (4999).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

IX Commissione (Trasporti):

BATTAGLIA ed altri: « Modifica all'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di rilascio della patente di servizio agli autisti dell'emergenza sanitaria (4980) *Parere delle Commissioni I e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

MAZZOCCHI: « Disciplina delle attività di tatuaggio e *piercing* e delle pratiche correlate » (4777) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera del 3 maggio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per

la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea FLORESTA n. 9/2031-*bis*/3, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 febbraio 2002, concernente la soppressione del contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 5 maggio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea BANDOLI ed altri n. 9/2297/2, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2002, concernente la protezione della fauna selvatica.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera in data 12 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sul programma dall'Istituto superiore di sanità sui risultati dell'attività relativa agli anni 2001-2002 (doc. XXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Il ministro della salute, con lettera in data 12 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, relativa all'anno 2000 (doc. LXXVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Il ministro della salute, con lettera in data 12 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e sull'attuazione del progetto-obiettivo « Tutela della salute mentale 1994-1996 », aggiornata al 31 dicembre 2003 (doc. CXXVII n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE.

Il commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE (encefalopatia spongiforme bovina), con lettera in data 10 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, recante « Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta degli incendi boschivi », la relazione, sullo stato di attuazione della citata legge n. 118 del 2002, relativa al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 (doc. CXCI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in 10 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2002-2003 (doc. CXCIX, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 12 maggio 2004, ai sensi dall'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica dello scioglimento dei consigli comunali di Montelanico (Roma), Assolo (Oristano), San Lorenzo del Vallo (Cosenza), Terranova da Sibari (Cosenza), Castelmauro (Campobasso), Castiglione dei Genovesi (Salerno), Nole (Torino), Cerzeto (Cosenza), Roccasparvera (Cuneo), Crosa (Biella), Aprilia (Latina), Berzano di San Pietro (Asti).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 10 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29

ottobre 1999, n. 419, e dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di trasformazione dell'Istituto papirologico « Girolamo Vitelli » in struttura scientifica dell'Università di Firenze (373).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 giugno 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: BERTINOTTI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI
UN NUOVO MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE AUTOMATICO
DELLE RETRIBUZIONI DA LAVORO DIPENDENTE (1032)**

(A.C. 1032 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE**

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'eventuale onere determinato dalla presente legge e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA
DI LEGGE**

ART. 1

Sopprimerlo.

* **1. 10.** La Commissione.

Sopprimerlo.

* **1. 11.** Dario Galli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 2. - 1. L'ISTAT è impegnato a rivedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, le metodologie di rilevazione, la composizione del paniere per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di adeguarle alla reale composizione dei consumi, tenendo anche conto della stagionalità dell'acquisto di alcuni prodotti di largo consumo, ed a istituire l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a 65 anni. A tutti i soggetti interessati, a partire dagli istituti di ricerca, l'ISTAT deve garantire la piena possibilità di disporre dei dati analitici delle rileva-

zioni e delle metodologie seguite, anche al fine di stimare gli effetti dell'aumento medio dei prezzi sulle diverse tipologie familiari.

2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ».

3. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati » sono sostituite dalle seguenti: « il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a 65 anni ».

4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si

applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005 i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ».

6. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'onere determinato dalla presente legge e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1. 01. Cordoni, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Siacca, Trupia, Delbono, Camo, Squeglia, Lusetti, Ceremigna, Widmann, Bottino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 2. — 1. L'ISTAT è impegnato a rivedere, entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, le metodologie di rilevazione, la composizione del paniere per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di adeguarle alla reale composizione dei consumi, tenendo anche conto della stagionalità dell'acquisto di alcuni prodotti di largo consumo, ed a istituire l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a 65 anni. A tutti i soggetti interessati, a partire dagli istituti di ricerca, l'ISTAT deve garantire la piena possibilità di disporre dei dati analitici delle rilevazioni e delle metodologie seguite, anche al fine di stimare gli effetti dell'aumento medio dei prezzi sulle diverse tipologie familiari.

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati » sono sostituite dalle seguenti: « il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a 65 anni ».

3. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'onere determinato dal presente articolo e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1. 02. Cordoni, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Delbono, Camo, Squeglia, Lusetti, Ceremigna, Widmann, Bottino.

All'articolo aggiuntivo 1. 03, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: il 2 per cento rispetto al con le seguenti: dello 0,5 per cento il.

0. 1. 03. 1. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 2. — 1. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ».

2. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'onere determinato dal presente articolo e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1. 03. Benvenuto, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Delbono, Camo, Squeglia, Lusetti, Ceremigna, Widmann, Bottino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 2. — 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5

dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati ».

2. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'onere determinato dal presente articolo e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1. 04. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Diana, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Delbono, Camo, Squeglia, Lusetti, Ceremigna, Widmann, Bottino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 2. — 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2005 i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ».

2. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'onere determinato dal presente articolo e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1. 05. Guerzoni, Cordoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Delbono, Camo, Squeglia, Lusetti, Ceremigna, Widmann, Bottino.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Dichiarazioni rilasciate a un quotidiano dal ministro Lunardi)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

il Ministro interpellato ha rilasciato al quotidiano *Libero* un'intervista dal titolo: « Lunardi: i miei *tunnel* alla politica » (si veda *Libero* del 3 maggio 2004 – articolo a firma di Renato Farina);

alla domanda perché non si è scelta la soluzione progettuale « *tunnel* » per la realizzazione del passante di Mestre, il Ministro interpellato ha risposto: « La politica. Per altro dietro questo termine si cela roba più meschina » –;

a cosa di riferisca e cosa intenda il Ministro interpellato quando parla di « roba più meschina ».

(2-01193) « Vianello, Vigni, Innocenti, Ruzante, Martella, Calzolaio, Buffo, Chiti, Trupia, Alberta De Simone, Filippeschi, Rava, Spini, Sandri, Ruggieri, De Brasi, Cennamo, Bonito, Paola Mariani, Raffaldini, Cazzaro, Maran, Burlando, Bellini, Cabras, Tocci, Battaglia, Nicola Rossi, Abbondanzieri, Melandri, Cialente, Bimbi, Bolognesi, Maurandi, Motta, Ruggieri, Sedioli, Ruggia, Olivieri, Panattoni, Pinotti, Zunino, Susini, Amici, Kessler, Quartiani, Stradiotto,

Papini, Zanotti, Grotto, Minniti, Grandi, Grignaffini, Preda, Raffaella Mariani, Rossiello, Marone ».

(11 maggio 2004)

(Sezione 2 – Situazione di crisi presso lo stabilimento Stayer di Ferrara)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere – premesso che:

dal 19 aprile 2004 gli operai occupano lo stabilimento della *Stayer* spa, un'azienda storica ferrarese con un organico attuale ridotto a 113 addetti degli oltre 300 di appena 3 anni fa;

l'azienda produttrice di utensili da lavoro elettrici, portatili e stazionari (trapani, troncatrici ed altri) da qualche anno registra bilanci in disavanzo;

per fare fronte a tali periodi di crisi, le organizzazioni sindacali di categoria e l'azienda hanno concordato processi di riorganizzazione e utilizzo degli ammortizzatori sociali;

dal novembre 2002, con l'ingresso della finanziaria Efi (proprietà F.lli Bergamaschi), sembrava si fosse aperto, a seguito della presentazione del piano industriale, qualche spiraglio positivo per le attività produttive e per la tenuta dell'occupazione;

successivamente, a seguito di un attento esame, il piano industriale si rivelava privo di consistenza economica, causando prima il ribasso della quotazione del 29 per cento e poi la sospensione del titolo, che non veniva garantito attraverso l'aumento del capitale necessario per la continuità produttiva e industriale dell'impresa;

da otto mesi a questa parte i dipendenti, sempre presenti sul posto di lavoro, hanno ricevuto tutte le spettanze economiche, pur non producendo alcun bene materiale da commercializzare;

nel frattempo, si sono insinuate alcune istanze di fallimento da parte di numerosi creditori fornitori;

dopo tre rinvii il giudice competente del tribunale di Ferrara ha indicato nella giornata del 21 aprile 2004 la data decisiva per le sorti dell'azienda, rinviata, poi, al 3 maggio 2004, in attesa di verificare compiutamente la posizione della proprietà di intervenire finanziariamente —:

se sia a conoscenza di tale preoccupante situazione di crisi e del comportamento, secondo gli interpellanti, inusuale dell'azienda e, conseguentemente, quali iniziative intenda intraprendere nei confronti della proprietà affinché sia sollecitata la ripresa dell'attività produttiva, come previsto dagli accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

(2-01179) « Ottone, Franceschini, Sandri, Giachetti, Fioroni, Ladu, Fistarol, Verneti, Gambale, Bindi, Pasetto, Morgando, Iannuzzi, Molinari, Rosato, Letta, Maccanico, Ciani, Meduri, Mosella, Duilio, Stradiotto, Delbono, Boccia, Colasio, Camo, Carbonella, Fanfani, Bressa, Bottino, Cardinale, Banti, Bimbi, Merlo, Realacci, Reduzzi, Rusconi, Ruggieri, Bellini ».

(3 maggio 2004)

(Sezione 3 – Transazione tra lo Stato e Montedison in relazione alla vicenda del petrolchimico di Porto Marghera)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere – premesso che:

dinanzi al tribunale di Venezia era stato avviato un procedimento penale a carico di Cefis e di altri trenta imputati, relativo alla ben nota vicenda del Petrolchimico di Porto Marghera;

lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro interpellato, si era costituito parte civile nel suddetto procedimento penale;

in relazione al danno oggetto della domanda risarcitoria proposta dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, il difensore del responsabile civile della *Montedison* spa manifestava la disponibilità del suo assistito ad addivinare ad un accordo transattivo;

la proposta di transazione veniva trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, con nota in data 4 settembre 2000, prot. n. 17506;

l'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia esprimeva una valutazione favorevole al perfezionamento dell'accordo, in quanto la transazione avrebbe consentito di conseguire in tempi più rapidi e certi gli obiettivi di ripristino dello stato dei luoghi, propri dell'azione di risarcimento del danno ambientale, promossa ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986;

l'offerta di transazione proposta da *Montedison* spa prevedeva l'assunzione diretta a carico di *Montedison* spa degli interventi di bonifica dei canali di recapito degli scarichi industriali, ad essa un tempo riferibili, e il risarcimento per equivalente

dei danni ambientali derivanti dalle discariche insistenti su suoli pubblici, alimentate in qualche misura da rifiuti attribuibili alla gestione della *Montedison* spa.;

la proposta di transazione limitava solo ad una parte del danno ambientale la responsabilità di *Montedison* spa, che, pertanto, veniva ad essere esonerata da qualsiasi obbligo di bonifica e di ripristino nei confronti dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, per le situazioni di contaminazione riguardanti aree private ed altre aree pubbliche diverse da quelle oggetto della proposta medesima;

con nota 6 ottobre 2000, n. 22279, l'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia chiedeva al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di voler manifestare la propria condivisione delle conclusioni della perizia del consulente tecnico di parte nominato dal ministero medesimo, professor Sandro Nosengo, con particolare riferimento all'ingente stima economica del danno ambientale da questi valutata, a quanto risulta, solo per quanto riguarda il suolo e le discariche, escludendo il sottosuolo e le falde acquifere, nonché i fondali, i sedimenti e le acque lagunari, tra i 4.501 miliardi di vecchie lire (per la rimozione e lo smaltimento degli scarichi inquinanti nei terreni interni all'area del Petrolchimico) e i 37.510 miliardi di vecchie lire (facendo rientrare nel calcolo anche le discariche esterne);

con nota 12 ottobre 2000 GAB/2000/13032/B01, il capo di gabinetto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunicava all'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia che non c'erano « allo stato elementi per disattendere o valutare diversamente la previsione effettuata dal consulente di parte » e che l'esatta determinazione in via amministrativa dei costi per il recupero ambientale del sito « risulta strettamente correlata alle soluzioni elaborate ed approvate nella sede propria del procedimento dettato dal decreto ministeriale n. 471 del 1999;

in data 7 dicembre 2000, con nota prot. n. 16250/RIBO/DI/UD, il direttore

del servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche confermava la necessità di un ulteriore approfondimento per poter addivenire alla conclusione dell'accordo transattivo, in particolare:

a) che la transazione avrebbe dovuto necessariamente riguardare anche le aree di proprietà privata sulle quali hanno inciso i fenomeni di inquinamento e danno ambientale;

b) che sarebbe stato comunque necessario acquisire prima un'adeguata conoscenza della situazione di danno oggetto della proposta negoziale attraverso una completa ed approfondita caratterizzazione del sito, secondo la disciplina dettata dal decreto ministeriale n. 471 del 1999;

c) che tutti gli interventi di risanamento avrebbero dovuto, in ogni caso, essere ricondotti all'interno del procedimento da avviare ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999;

d) che si sarebbe dovuta porre particolare attenzione al fatto che la disciplina della bonifica, che prevede una responsabilità solidale ed oggettiva a carico dei responsabili di un inquinamento, ha come obiettivo solo la riduzione delle concentrazioni di contaminazione presenti e non l'integrale ripristino dello stato dei luoghi conseguente all'accertamento di una responsabilità dolosa o colposa e, pertanto, tali aspetti avrebbero dovuto essere tenuti ben presenti in sede di transazione, soprattutto con riferimento alla natura oggettiva e solidale della responsabilità per la bonifica disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ed all'eventuale danno ambientale residuante dagli interventi di bonifica;

e) che appariva necessario garantire la corretta attuazione dell'eventuale accordo negoziale, con apposita garanzia fideiussoria a favore dello Stato o della regione;

con promemoria in data 25 maggio 2001, prot. 4171 e 5706, i direttori generali dei servizi tutela delle acque interne e bonifiche e gestione dei rifiuti comunica-

vano una serie di perplessità tecniche in merito alle modalità ed agli obiettivi degli interventi proposti da *Montedison* spa come contenuto dell'accordo transattivo;

con nota in data 30 ottobre 2001, n. 23947, l'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia esprimeva « parere favorevole, in linea di massima, all'accettazione dell'offerta transattiva in questione, tenuto conto del beneficio immediato, indipendentemente dall'alea del processo, e di grande significatività tecnica ed economica — e fatta salva s'intende ogni valutazione di merito da parte di codesti uffici (Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministro interpellato) »;

la definizione degli oneri di bonifica e dell'ambito territoriale sul quale intervenire presupponeva la preventiva effettuazione di un piano di caratterizzazione per accertare l'effettivo livello della contaminazione e la sua estensione;

inoltre, come sottolineato dalla nota 12 ottobre 2000 GAB/2000/13032/B01 del capo di gabinetto del Ministro interpellato, avrebbero dovuto essere tenute in debito conto le conclusioni sull'ingente stima economica del danno ambientale risultanti dalla perizia del consulente tecnico di parte nominato dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, professor Sandro Nosengo;

prima della conclusione del procedimento penale, risulta che la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio hanno stipulato una transazione con *Montedison* spa in relazione al danno oggetto della domanda risarcitoria proposta dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986;

il presidente del *Wwf* Italia Fulco Pratesi il 9 luglio 2003 (prot. DG/333/2003) indirizzava al Ministro interpellato richiesta di informazione, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 1997 e della legge n. 108 del 2001 sull'accesso agli atti in materia di ambiente, per visionare o trarre

copia del contratto di transazione tra Stato italiano e *Montedison* spa e di tutti gli atti prodromici tale atto, ricevendo il 21 luglio 2003 una lettera di risposta (prot. GAB/2003/7777/B01) dal capo di gabinetto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, professor Paolo Togni, che informava l'associazione che tutti gli atti richiesti si trovavano presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

il *Wwf* Italia, dopo aver avanzato analoga richiesta di informazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 2 settembre 2003, prot. n. DG395/03-SaF, otteneva il 29 settembre 2003 (prot. n. 16494/6.3.11/2003/1) dal capo di dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, consigliere Claudio Zucchelli, copia della transazione con numerosi *omissis*, con lettera di accompagnamento, prot. 16494/6.3.11/2003/1, nella quale si precisava che « le parti omesse nel testo trasmesso con la presente, che sono peraltro relative a profili diversi da quelli interessanti la tutela ambientale, attengono a questioni che sono o sono state oggetto di procedimento penale e che risultano perciò sottratte all'accessibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) — ovvero per minor profilo, lettera f) —, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 »;

il direttore generale della direzione per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvocato Maurizio Pernice, con lettera protocollata n. 615/RICO/DI/C (che ha per oggetto: interrogazione parlamentare n. 5-00359, a prima firma dell'onorevole Vianello), sottolinea che l'accordo transattivo stipulato tra il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la società *Montedison*, per lo bonifica di alcune aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, « è stato seguito e stipulato direttamente dagli uffici di diretta collaborazione dell'onorevole signor Ministro, presso i quali possono essere reperiti elementi per una risposta »;

dalla lettura delle parti conosciute della transazione tra Stato e *Montedison*

spa, risulta che quest'ultima assume a suo carico l'esecuzione diretta degli interventi di bonifica di cinque canali di recapito degli scarichi industriali, ad essa un tempo riferibili, e il risarcimento per equivalente dei danni ambientali derivanti dalle discariche insistenti su suoli pubblici, alimentate in qualche misura da rifiuti attribuibili alla gestione della *Montedison* spa, fino alla concorrenza di un impegno economico massimo di 500 miliardi di vecchie lire;

secondo gli interpellanti, gli interventi concordati non sono, pertanto, finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, ma solo a ridurre le concentrazioni di inquinamento o a contenere le fonti inquinanti attraverso la bonifica o misure di messa in sicurezza, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, anzi l'accordo transattivo limita, pertanto, la responsabilità di *Montedison* spa con riferimento sia all'area oggetto degli interventi, sia alla natura degli interventi, che non porteranno al ripristino dell'originario stato dei luoghi;

la responsabilità per la bonifica dei siti inquinati, disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ha natura oggettiva e solidale e, quindi, permane anche a seguito della conclusione del procedimento penale a carico di Cefis ed altri per carenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo e colpa), in quanto si fonda sulla sussistenza di un mero nesso di causalità tra l'inquinamento ed i comportamenti materiali che lo hanno determinato;

in ogni caso, *Montedison* spa risulta essere compresa tra le società che hanno comunicato l'esistenza di una situazione di contaminazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 471 del 1999 ed hanno aderito all'accordo per la chimica di Venezia-Porto Marghera, ai fini di provvedere alla bonifica dei siti inquinati, ed anche sotto tale profilo l'accordo transattivo limita ulteriormente gli obblighi assunti anche convenzionalmente dalla società medesima;

la legge consente di finanziare gli interventi di bonifica fino al 50 per cento del loro costo complessivo, mentre, a seguito della transazione, gli oneri economici a carico dello Stato risultano essere ben maggiori se si considerano le conclusioni del consulente di parte del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la limitazione della responsabilità di *Montedison* solo ad una parte dell'area inquinata, la limitazione degli oneri economici assunti da *Montedison*, senza una preventiva valutazione ed accertamento della situazione di contaminazione e degli effettivi oneri di bonifica, e la quota parte di danno ambientale, che residua dagli interventi di bonifica per le ragioni dette;

un articolo relativo a questa vicenda, pubblicato sul settimanale *L'Espresso* il 6 maggio 2004, redatto dal giornalista Riccardo Bocca, riporta una frase del capo gabinetto del Ministro interpellato, Paolo Togni, il quale, alla domanda su come siano stati utilizzati 25 miliardi di vecchie lire, parte dell'accordo transattivo versato da *Montedison* al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, afferma: « Esattamente non so. (...) Il bilancio dello Stato è come un lago: c'è acqua che entra e acqua che esce. Non si può mai dire dove vada a finire »;

nel medesimo articolo, il magistrato alle acque, Maria Giovanna Piva, riferisce alcune circostanze, relative a progetti che *Montedison* avrebbe dovuto finanziare e per i quali sono stati anticipati finanziamenti dallo Stato, che hanno impedito l'accredito dei finanziamenti da parte di *Montedison*: nel giugno 2003 un errore di intestazione commesso dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella trasmissione a *Montedison* del piano per la sistemazione del canale Brentella e nel mese di settembre 2003 il mancato rispetto delle procedure adeguate di invio del progetto —:

quali siano il contenuto integrale del contratto di transazione stipulato tra lo Stato e *Montedison*, l'attuale stato di realizzazione degli interventi da questa pre-

visti e il capitolo di bilancio dove sono state versate le somme pattuite per la bonifica;

quali considerazioni tecnico-giuridiche abbiano indotto lo Stato a procedere ad una transazione che sembra non tenere in considerazione quanto stabilito dall'articolo 18 della legge n. 349 del 1986;

in base a quali studi ed accertamenti tecnici siano stati ritenuti idonei le somme e gli interventi pattuiti, escludendo qualunque profilo di danno erariale, con particolare e specifico riferimento al limite del 50 per cento previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 per il finanziamento degli interventi di bonifica;

quali siano gli estremi dei pareri tecnici delle competenti strutture ministeriali, in base ai quali si è pervenuti alla firma dell'accordo transattivo;

quali siano gli estremi della registrazione del contratto di transazione da parte della Corte dei conti;

se corrisponda a verità quanto affermato dal magistrato alle acque relativamente agli errori commessi dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella trasmissione a *Montedison* dei progetti esecutivi;

come intenda procedere il Ministro interpellato per evitare che al danno irreparabile per la salute dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente si aggiunga la beffa di una transazione, non certo penalizzante per gli inquinatori, che non viene neppure onorata.

(2-01195)

« Zanella, Boato ».

(11 maggio 2004)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

